Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 | Roma - Mercoledì, 30 giugno | Numero 153

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti

Disposizioni diverse.

Foglio delle inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 906 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a esercitare provvisoriamente, fino a quando siano approvati per legge, e non oltre il 31 dicembre 1920, i bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1920-921, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed i relativi disegni di legge, con le note di variazioni e le modificazioni comunicate alla Presidenza della Camera dei deputati.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 850 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti i Nostri decreti-legge 23 ottobre 1919, n. 1971 e 27 novembre 1919, n 2231;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col ministro del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Lo stipendio del personale tecnico degli ingegneri dell'Amministrazione delle carceri e dei riformatori ed i relativi aumenti periodici sono stabiliti in conformità della tabella annessa al presente decreto.

Art. 2.

Il posto di ingegnere viene conferito mediante concorso per titoli.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti, oltre al possesso dei titoli richiesti dalle norme vigenti di cui al R. decreto 15 luglio 1909, n. 511, debbono comprovare di avere almeno sei anni di esercizio professionale libero, o di servizio in altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 3.

Sono applicabili al personale tecnico degli ingegneri tutte le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed economico del personale delle Amministrazioni centrali dello Stato, stabilite dai Nostri decreti-legge 23 ottobre 1919, n. 1971 e 27 novembre 1919, n. 2231.

Art. 4.

L'applicazione del presente decreto avrà effetto nei riguardi giuridici dal 1° dicembre 1919 e nei riguardi economici dal 1° maggio 1919.

Art. 5.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad inscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'interno i fondi occorrenti per l'esecuzione del presente Nostro decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — LUZZATTI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

TABELLA DEGLI STIPENDI.

Amministrazione delle carceri e dei riformatori.

Ufficio tecnico.
Numero dei posti 4.
Stipendio iniziale L. 7200.

[illegible] 600 dopo 4 anni, L. 7800 al compimento del 4°

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 8400 al compimento dell'8° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 9000 al compimento del 12° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 9600 al compimento del 16° anno di grado.

Aumento di L. 900 dopo 5 anni, L. 10.500 al compimento del 21° anno di grado.

Aumento di L. 1000 dopo 5 anni, L. 11.500 al compimento del 26° anno di grado.

Aumento di L. 1000 dopo 5 anni, L. 12,500 al compimento del 31° anno di grado.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il presidente del Consiglio dei ministri: NITTI.
Il ministro del tesoro: LUZZATTI.

Il numero 858 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R decreto 31 gennaio 1915, n. 50, ed i decreti Luogotenenziali 21 novembre 1915, n. 1661, e 30 giugno 1918 n. 961, nonchè il R decreto 28 dicembre 1919, n. 2559;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze, interim per l'industria e il commercio, di concerto con quelli per il tesoro, per i lavori pubblici e per l'agricoltura
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono prorogati a tutto il 31 dicembre 1920 gli effetti del R decreto 31 gennaio 1915, n. 50 col quale furono aboliti temporaneamente il dazio sul grano su altri cereali e sulle farine, e furono autorizzati altri provvedimenti, nonchè quelli dei decreti Luogotenenziali 21 novembre 1915, n. 1661 e 30 giugno 1918, n 961, con i quali l'abolizione temporanea del dazio venne estesa rispettivamente al semolino e al riso.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — DE NAVA — SCHANZER — PEANO — MICHELI.

Visto, *Il guardasigilli*: FALCIONI.

Il numero 859 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919

Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello delle finanze, della guerra, dell'industria, commercio e lavoro e per le terre liberate;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per facilitare la ricostruzione dei paesi danneggiati dalla guerra mediante l'esecuzione dei lavori da parte delle cooperative, nonchè dei Consorzi di cui al Regio decreto 29 aprile 1920, n. 605, l'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie è autorizzato a fare anticipazioni all'Istituto nazionale di credito per la cooperazione fino alla concorrenza della somma di 30 milioni.

Art. 2.

Le dette anticipazioni saranno fatte con i fondi e con le modalità di cui agli articoli 6 e 7 del decreto Luogotenenziale 24 marzo 1919, n. 496.

Art. 3.

La somma di 30 milioni sarà erogata in operazioni con cooperative e con Consorzi di cui al R. decreto 29 aprile 1920, n. 605, specialmente residenti nelle provincie di Verona, Vicenza, Padova, Treviso, Belluno, Udine e Venezia e destinate esclusivamente a lavori assunti nelle dette Provincie per la ricostruzioni e riparazioni di immobili totalmente o parzialmente distrutti o danneggiati dalla guerra.

Art. 4.

A garanzia delle sovvenzioni date, l'Istituto nazionale di credito per la cooperazione dovrà richiedere all'Ente prestatario la regolare cessione dei mandati o dei crediti.

Art. 5.

I contratti di apertura di credito in conto corrente o di prestito per fornire le somme occorrenti all'esecuzione dei lavori, di cui al presente decreto, saranno scritti su carta da bollo da L. 2 e sottoposti alla tassa fissa di registro di L. 3.
Gli atti relativi ai prestiti, comprese le cambiali, sono esenti da qualsiasi tassa di bollo e di registro.
I contratti di apertura di credito in conto corrente o di prestito possono essere fatti per scrittura privata notificata a mezzo di ufficiale giudiziario agli Enti appaltanti.

Art. 6.

Le sovvenzioni che l'Istituto nazionale di credito per la cooperazione concederà ai termini dell'art. 1 saranno fatte al saggio d'interesse che non potrà mai eccedere il 5 0[0].

Art. 7.

Il Ministero delle terre liberate ed il Ministero del tesoro sono autorizzati a cedere, alle condizioni e con le garanzie che saranno stabilite con loro decreto, all'Istituto nazionale di credito per la cooperazione e alle cooperative ed ai Consorzi di cui al R. decreto 29 aprile 1920, n. 605, materiali e materie prime da impiegarsi nei lavori assunti.
Il prezzo dei materiali sarà versato in tesoreria con imputazione al bilancio dell'entrata, parte straordinaria.

Art. 8.

Le operazioni contemplate nell'art. 1 del presente decreto dovranno essere estinte entro il 31 dicembre 1925 e delle medesime l'Istituto nazionale di credito per la cooperazione dovrà tenere gestione distinta e contabilità separata.

Art. 9.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — DE NAVA — RODINÒ — LA PEGNA.

Visto, *Il guardasigilli*: FALCIONI.

Il numero 861 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il testo unico per i risarcimenti dei danni di guerra, approvato con decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426, modificato dai Nostri decreti 24 luglio 1919, n. 1425, 17 agosto 1919, n. 1629, 27 novembre 1919, n. 2122 e 18 aprile 1920, nn. 579 e 581;
Veduto il decreto Luogotenenziale 22 giugno 1919, n. 1242;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro del tesoro, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno nonchè dei ministri per l'industria, il commercio ed il lavoro e per le terre liberate;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei casi in cui ai sensi del decreto Luogotenenziale 22 giugno 1919, n. 1242, vengono concessi mutui ipotecari diretti a fornire i mezzi per la ricostruzione e la riparazione d'immobili danneggiati per fatti di guerra, lo Stato, per la parte corrispondente all'indennizzo liquidato a titolo di risarcimento ai termini del testo unico 27 marzo 1919, n. 426, e delle successive modificazioni, può assumere l'obbligo di pagare agli Istituti sovventori la quota di ammortamento del capitale e gli interessi relativi in misura non eccedente il 5 0[0].
A questo fine i singoli mutui dovranno essere stipulati col nulla osta dell'intendente di finanza competente per territorio.

Art. 2.

In adempimento dell'obbligo di cui al precedente articolo, lo Stato sulle singole rate semestrali dei mutui, verserà alle scadenze del 1° gennaio e 1° luglio di ogni anno, nelle casse degli Istituti mutuanti, la quota parte di rata da esso dovuta.

Art. 3.

All'infuori della quota di capitale e degli interessi in una misura non eccedente il 5 0/0, nessuno altro impegno verrà assunto da parte dello Stato in dipendenza dei mutui. Ogni accessorio sarà a carico del mutuatario.

Art. 4.

Per ottenere il versamento delle semestralità dovute dallo Stato ai sensi degli articoli precedenti, l'Istituto mutuante invierà al 1° maggio e al 1° novembre di ogni anno al Ministero del tesoro l'elenco delle quote di semestralità di cui all'art. 2, depurate degli interessi corrispondenti alle somme non somministrate.

Art. 5.

Le condizioni e le modalità necessarie per la somministrazione dei prestiti, per il pagamento delle rate semestrali a carico dello Stato e per quanto altro necessita all'esecuzione di questo decreto, saranno stabilite con decreto Ministeriale.

Art. 6.

Gli intendenti di finanza, con le norme che saranno stabilite con decreto Ministeriale potranno provvedere al pagamento degli indennizzi a titolo di risarcimento di danni di guerra, mediante consegna di titoli del VI prestito nazionale, osservate le prescrizioni stabilite dal testo unico 27 marzo 1919, n. 426 dal R. decreto 17 agosto 1919, n. 1629, e dalle altre disposizioni modificative del detto decreto.

Art. 7.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — DE NAVA — LA PEGNA.

Visto, *Il guardasigilli:* FALCIONI.

Il numero 861 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti il decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698, e i RR decreti 28 novembre 1919, n. 2405, 1° febbraio 1920 n. 189 e 18 aprile 1920, n. 523;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto coi ministri dell'industria, commercio e lavoro, delle terre liberate, dei lavori pubblici, delle finanze e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la concessione di mutui straordinari a Comuni, a Provincie e Consorzi per l'esecuzione di opere pubbliche dirette a combattere la disoccupazione, è aumentato di altri 50 milioni il fondo di 500 milioni di cui all'art. 8 del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698, ed all'art. 4 n. 2 del R. decreto 28 novembre 1919, n. 2405, e con le norme stabilite nei decreti medesimi.

Art. 2.

La nuova somma di 50 milioni è demandata al Ministero delle terre liberate che provvederà alla concessione dei mutui in conformità al R. decreto 1 febbraio 1920, n. 189, a mezzo del Commissariato istituito in Treviso con l'art. 1 del R. decreto 18 aprile 1920, n. 523.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — DE NAVA — ABBIATE — LA PEGNA — PEANO — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Il numero 865 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata l'eccedenza d'impegni di L. 98.543,39 verificatasi nell'assegnazione del capitolo n. 33 « Indennità di supplenza e di missione al personale giudiziario » dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario 1918-919.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE

NITTI — SCHANZER — FALCIONI.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Il numero 867 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Su la proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, di concerto col guardasigilli, ministro della giustizia e degli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per i territori della Venezia Giulia e della Venezia Tridentina, ai quali si applicano per l'amministrazione civile le norme dell'art. 6 del decreto Luogotenenziale 4 luglio 1919, n. 1081, e quelle del decreto 24 luglio 1919, n. 1251, la competenza a giudicare del reato di furto qualificato previsto dal paragrafo 179 del Codice penale vigente nei territori medesimi, è attribuita alle Corti di giustizia di prima istanza.

Tale disposizione si applica a tutti i procedimenti penali che alla data di entrata in vigore del presente decreto non siano stati definiti con sentenza.

Art. 2.

Per i territori indicati nell'articolo che precede è abrogato l'art. 6, n. 18, della legge di introduzione al regolamento di procedura penale.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — FALCIONI.

Visto, *Il guardasigilli:* FALCIONI.

Il numero 868 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 25 novembre 1919, n. 2213, che provvede alla costituzione di fondi per opere di previdenza ed assistenza a favore dei maestri elementari e dei direttori didattici del Regno;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È sospesa, a tutti gli effetti, fino a nuova disposizione, l'applicazione delle norme contenute nel R. decreto-legge 25 novembre 1919, n. 2213.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — TORRE.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA

Il numero 869 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 31 marzo 1920, n. 350;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario in corso, sono apportate le variazioni di cui all'unita tabella firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — TORRE.

Visto, *Il guardasigilli:* FALCIONI.

TABELLA delle variazioni da apportarsi allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione per l'esercizio finanziario 1919-920

Maggiori assegnazioni.

Capitolo	Descrizione	Importo
Cap. n. 5.	Compensi per lavori straordinari di qualsiasi natura al personale dell'Amministrazione centrale e provinciale, ecc.	245,000 —
Cap. n. 6.	Indennità e spese per ispezioni e missioni presso l'Amministrazione centrale od in servizio degli uffici e Istituti, ecc.	175,000 —
Cap. n. 7.	Indennità, diarie e gettoni di presenza ai membri del Consiglio superiore di istruzione pubblica, del Consiglio superiore di antichità, ecc.	40,000 —
Cap. n. 10.	Sussidi ad impiegati ed insegnanti in attività di servizio ed aiuti al personale, ecc.	15,000 —
Cap. n. 21.	Concorso nella spesa per i locali ad uso del Consiglio, della Deputazione e dell'Ufficio scolastico provinciale (art. 22 della legge 4 giugno 1911, n. 487), spese per uffici, ecc.	25,000 —

Cap. n. 23. Indennità e spese per l'esercizio della funzione degli ispettori e direttori didattici e per ogni incarico, ecc. . . . . 100,000 —

Cap. n. 40. Spese per conferenze e corsi magistrali indetti dal Ministero - Corsi magistrali speciali indetti da privati, ecc. . . . . 20,000 —

Cap. n. 51. Sussidi, contributi ed assegni fissi ad Istituti d'istruzione media ed alle scuole per agenti ferroviari, ecc. . . . . 500,000 —

Cap. n. 52. Sussidi a titolo d'incoraggiamento e per acquisto di materiale didattico e scientifico ad Istituti d'istruzione media, nonchè ecc. 15,000 —

Cap. n. 75. Regie università ed altri Istituti d'istruzione universitaria - Spese alle quali si provvede con i maggiori proventi delle tasse universitarie, ecc. . . . . 80,000 —

Cap. n. 122. Sussidi ai Comuni contemplati nell'articolo 3 del Regio decreto 9 maggio 1915, n. 564, per le spese relative alla costruzione, al restauro, all'ampliamento, ecc. . . . . . 2,500 —

Cap. n. 125. Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che i Comuni contraggono per provvedere all'acquisto dei terreni, ecc. 74,140 35

Cap. n. 136-XV (Di nuova istituzione). Università di Cagliari - Spese di ricostruzione dei tetti di copertura del palazzo universitario e dell'Orto botanico, ecc. . . . . 30,000 —

Cap. n. 169 (Capitolo aggiunto). Sussidi ai Comuni delle provincie di Pesaro e Forlì, danneggiati dai terremoti del 17 maggio e 16 agosto 1916 per le spese relative alla compilazione dei progetti, la direzione dei lavori, ecc. . . . . 70,458 —

Totale delle maggiori assegnazioni . . . 1,392,098 35

Diminuzioni di stanziamento.

Cap. n. 39. Sussidi ad istituzioni ausiliarie, ad istituzioni o scuole integrative della scuola elementare e popolare - Assegni e sussidi, ecc. . . . . 50,000 —

Cap. n. 136-IV. Regie università ed altri Istituti di istruzione universitaria - Retribuzione alle persone transitoriamente chiamate a coadiuvare, ecc. . . . . 300,000 —

Cap. n. 141. Diarie, spese di viaggio e gettoni di presenza ai membri del Comitato nazionale per la storia, ecc. . . . . 6,000 —

Totale delle diminuzioni di stanziamento . . . 356,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro: SCHANZER.
Il ministro dell'istruzione pubblica: TORRE.

Il numero 870 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata l'eccedenza di impegni di L. 36,262.39 verificatasi nell'assegnazione del cap. 40 « Inchieste di cui agli articoli 79 e seguenti, ecc ». dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'industria, commercio e lavoro per l'esercizio finanziario 1918-919.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Il numero 871 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 14 luglio 1912, n. 854, che provvede al riordinamento dell'istruzione professionale;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1915, n. 4, i decreti Luogotenenziali 29 dicembre 1915, n. 1949, 28 dicembre 1916, n. 1882 e l'art. 17 del decreto-legge Luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 846, con i quali vennero prorogati i termini stabiliti dagli articoli 12 e 13 della predetta legge 14 luglio 1912;

Ritenuto che non è stato ancora possibile di provvedere alla classificazione ed al riordinamento delle scuole industriali in conformità della citata legge;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I termini stabiliti dagli articoli 12 e 13 della legge 14 luglio 1912, n. 854, per la classificazione ed il riordinamento delle scuole industriali, sono prorogati sino a tutto il 31 dicembre 1922.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — ABBIATE.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Il numero 872 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 31 marzo 1920, n. 350;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1919-920 è aumentato della somma per ognuno di essi appresso indicata:

Cap. n. 13. Rimborso al Ministero del tesoro, ecc.	+	2,500,000 —
Cap. n. 16. Assegni ed indennità di missione per gli addetti a Gabinetti	+	3,000 —
Cap. n. [illegible]9. Spese casuali	+	5,000 —
Cap. n. 91. Contribuzioni fondiarie, ecc.	+	85,000 —
Cap. n. 18[illegible]. Paghe al personale ausiliario, ecc. (tabacchi)	+	900,000 —
Cap. n. 21[illegible]. Paghe al personale ausiliario, ecc. (tabacchi e sali)	+	150,000 —
Cap. n. 263. Restituzione di depositi, ecc.	+	200,000 —
	+	3,843,000 —

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 873 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con il presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvate le eccedenze d'impegni risultanti in sede di conto consuntivo ai capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1918-919, descritte nell'unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

ECCEDENZE d'impegni verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1918-919.

Cap. n. 35. Pensioni ordinarie	549,466 33
Cap. n. 55. Retribuzione agli amministratori del Foglio degli annunzi nelle Provincie, ecc.	661 45
Cap. n. 5[illegible]. Fondo a calcolo per le anticipazioni della spesa occorrente al mantenimento degli inabili al lavoro, ecc.	117,571 74
Cap. n. 70. Indennità ai componenti il Consiglio superiore di sanità, i Consigli provinciali sanitari, ecc.	909 11
Cap. n. 83. Lavori di miglioramento e di manutenzione delle stazioni sanitarie	385 28
Cap. n. 8[illegible]. Retribuzioni al personale sanitario, amministrativo e di basso servizio, assunto in via temporanea per le stazioni sanitarie.	5,718 26
Cap. n. 85. Mobili, spese di cancelleria, di illuminazione e di riscaldamento per le stazioni sanitarie, ecc.	3,763 98
Cap. n. 122. Retribuzioni e onorari per l'istruzione e servizio sanitario per le guardie di città, ecc.	303 96
Cap. n. 13[illegible]. Trasporto di carabinieri e di scorta a vetture postali, acquisto di abiti alla borghese, ecc.	7,423 11
Cap. n. 138. Soprassoldo, trasporto ed altre spese per le truppe comandate in servizio speciale di sicurezza pubblica ed indennità ai Reali carabinieri	1,137,947 70
Cap. n. 139. Acquisto, manutenzione, riparazione e trasporto delle biciclette in servizio dei Reali carabinieri	1,064 03
Cap. n. 151. Personale di custodia - Premi annessi alla medaglia di servizio, ecc.	8,660 28
Cap. n. 156. Spese di ufficio e di posta per le direzioni degli stabilimenti carcerari e dei riformatori, ecc.	109,078 43
Cap. n. 160. Compensi per servizi prestati nell'interesse dell'Amministrazione delle carceri e dei riformatori, ecc.	35,693 51
Cap. n. 164. Quota di concorso alla Commissione penitenziaria internazionale, ecc.	104 12
Cap. n. 165. Mantenimento dei detenuti, dei corrigendi nei riformatori governativi e degli inservienti, ecc.	961,949 48
Cap. n. 166. Provvista e riparazioni di vestiario, biancheria, libri, mobili ed altri effetti di casermaggio per le carceri e per i riformatori, ecc.	1,297,177 01
Cap. n. 169. Trasporto dei detenuti e corrigendi ed indennità di trasferte alle guardie	188,941 75
Cap. n. 174. Servizio delle manifatture carcerarie - Retribuzioni ai capi d'arte liberi, ecc.	48,537 95
Cap. n. 175. Servizio delle manifatture carcerarie - Carta, stampati, ecc.	59,826 61
Cap. n. 179. Manutenzione e sistemazione dei fabbricati delle carceri e dei riformatori - Lavori di riparazione e di adattamento, ecc.	10,263 63
Cap. n. 18[illegible]. Studio e compilazione dei progetti relativi all'impianto di stabilimenti carcerari e di riformatori, indennità per trasferte relative ai fabbricati	8,023 06
Cap. n. 2[illegible]2-IV-B. Saldo di spese residue riguardanti spese generali dell'esercizio 1917-918 e retro	90 58

Cap. n. 212-IV-E.	Saldo di spese residue riguardanti l'Amministrazione delle carceri e dei riformatori dell'esercizio 1917-918 e retro.	134 975 01
		4,688,541 37

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro per il tesoro: SCHANZER.
Il ministro per l'interno: NITTI.

Il numero 877 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 31 marzo 1920, n. 350;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro di concerto con quello per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il limite massimo dell'annualità per pensioni da concedersi nell'esercizio 1919-920, in dipendenza di collocamento a riposo d'autorità del personale appartenente al Ministero della marina, è aumentato di lire trentamila (L. 30 000).

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — SECHI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 860 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei ministri;
Su proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col ministro del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione monetaria addizionale a quella del 6 novembre 1885, sottoscritta a Parigi il 25 marzo 1920.

Il presente decreto dovrà essere presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCIALOIA — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: FALCIONI.

CONVENTION ADDITIONNELLE
a la Convention du 6 novembre 1885

S. M. le Roi des Belges;
Le Président de la République française;
S. M. le Roi des Hellènes;
S. M. le Roi d'Italie;
et le Conseil Fédéral de la Confédération Suisse;
ayant reconnu l'intérêt pour la France et la Suisse de nationaliser leurs monnaies divisionnaires, l'intérêt pour la Suisse de parer au déficit résultant du retrait des monnaies divisionnaires françaises et l'intérêt pour la Belgique de frapper pour les besoins de sa colonie du Congo des monnaies spéciales de métal inférieur, ont résolu de conclure, à cet effet, une Convention additionnelle à la Convention du 6 novembre 1885 et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

S. M. le Roi des Belges:

M. Liebaert, Ministre d'Etat;
M. Le Grelle, Commissaire des Monnaies;
M. Rombout, Administrateur directeur général de la Trésorerie;

Le Président de la République française:

M. Luquet, Sous-Gouverneur de la Banque de France;
M. Cellier, Conseiller d'Etat, Directeur du Mouvement Général des Fonds;
M. Bouvier, Directeur de l'Administration des Monnaies et Médailles;

S. M. le Roi des Hellènes:

M. Skouses, Secrétaire de la Légation de Grèce à Paris;

S. M. le Roi d'Italie:

M. Brofferio, Conseiller d'Etat, Délégué financier du Gouvernement italien en France;

Le Conseil Général de la Confédération Suisse:

M. Dunant, Ministre de Suisse à Paris;
M. Meyer, Membre du Conseil National;
M. Ryffel, Chef de la Division de Caisse et de Comptabilité du Département Fédéral des Finances;

lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Art. 1.

Les Gouvernements français et suisse s'engagent à retirer de la circulation, sur leur territoire respectif, la France, les pièces d'argent suisses de frs. 2, frs. 1, frs. 0,50, et frs. 0,20 et la Suisse, les pièces d'argent françaises des mêmes valeurs.

Art. 2.

Trois mois après l'entrée en vigueur de la présente Convention additionnelle, les Caisses publiques de la France cesseront, par dérogation aux dispositions de l'article 6 de la Convention du 6 novembre 1885, de recevoir les monnaies divisionnaires d'argent suisses: il en sera de même des Caisses publiques de la Suisse à l'égard des monnaies divisionnaires françaises.

Ce délai sera augmenté d'un mois pour les monnaies suisses circulant en Algérie et dans les autres Colonies françaises.

Art. 3.

Les monnaies divisionnaires françaises et suisses retirées de l

circulation seront mises par chacun des deux Etats à la disposition de l'autre qui s'engage à les reprendre par envois de 500 000 francs, au moins, sauf en ce qui concerne le reglement du solde final.

Art. 4

Pour remedier à la gêne qui pourra résulter pour la Suisse du retrait des monnaies françaises en circulation sur son territoire le contingent des monnaies divisionnaires d'argent fixé, par la Convention du 4 novembre 1908, à 16 frs. par tête d'habitant, sera élevé à 28 francs pour la Suisse à partir de la promulgation de la présente Convention additionnelle. Les frappes exécutées en vertu de la disposition qui précède ne seront limitées par aucun maximum annuel.

Art. 5.

Sur le montant des monnaies françaises retirées par la Suisse excédant le montant de ses monnaies nationales qui lui auront été remises par la France, la Suisse est autorisée à conserver la quantité qu'elle jugera nécessaires pour répondre à ses besoins; elle devra indiquer à la France, dans un délai de quatre mois, à dater de la mise en viguer de la présente Convention, la quantité de monnaies divisionnaires françaises qu'elle désire conserver.

La Suisse pourra, après avoir centralisé ces monnaies françaises, les affecter comme gage à l'émission, pour un montant équivalent, de certificats représentatifs en coupures de 2 francs, 1 francs et frs. 0,50.

Sauf nouvel accord, entre les deux Gouvernements intéressés, les monnaies françaises ainsi provisoirement conservées seront, à l'expiration d'un délai de 4 ans, à partir de la mise en viguer de la présente Convention additionnelle, remises à la disposition du Gouvernement français.

Art. 6.

Si, au cours du délai indiqué ci-dessus, la Suisse préfère procéder à des frappes de monnaies divisionnaires d'argent, dans la limite du nouveau contingent prévu à l'article 4, elle devra utiliser, pour cette fabrication, soit des écus à l'effigie d'un des Etats de l'Union Latine, soit des monnaies divisionnaires françaises qu'elle aurait conservées conformément aux disposition du premier alinea de l'article 5.

Le bénéfice pouvant résulter de ces frappes sera versé au fonds de réserve pour l'entretien de la circulation monétaire, institué par l'article 1^er^ de la Convention du 4 novembre 1908; toutefois, les frais de fabrication des certificats representatifs prévus à l'article 5 ci-dessus pourront être imputés sur le dit fonds de réserve.

Art. 7.

Par application des dispositions de l'article 2 de la Convention du 6 novembre 1885, la Suisse notifiera à la France les quantités des pièces de 5 francs à l'effigie de chacun des Etats de l'Union Latine ou de pièces divisionnaires françaises qu'elle aura employées annuellement pour ces fabrications.

Art. 8.

La France remboursera à la Suisse l'excédent des monnaies françaises que la Suisse aura conservées jusqu' à l'expiration du délai de quatre ans fixé pour leur restitution.

Ce remboursement devra être effectué dans un délai d'un mois à compter de la réception des envois, soit en monnaies divisionnaires, suisses soit, au choix de la France, en écus de l'Union Latine, de préférence suisses, en monnaies d'or de 10 francs et au-dessus ou en traites sur la Suisse.

Les sommes formant le montant de chaque envoi seront, jusqu' au jour du remboursement, productives d'intérêts à 4 0/0 au profit de l'Etat qui aura effectué l'envoi avec valeur du lendemain du jour de la réception de chaque envoi.

Art. 9.

Tous les frais de transport, tant du solde des monnaies d'argent à rapatrier que des valeurs en espèces destinées à en acquitter, seront supportés par chaque Etat jusqu' à sa frontière

Chaque Etat prendra, en outre, à sa charge, les frais de toute nature nécessités par les operations de retrait sur son propre territoire et notamment les frais de publication.

Art. 10.

Par application des dispositions des art. 4 et 7 de la Convention du 6 novembre 1885, les Gouvernement Français et Suisse ne pourrant refuser les monnaies à leur effigie respective dont le poids aurait été reduit par le frais.

Art. 11.

Tant que l'art. 2 de la présent Convention additionnelle restera en viguer, la Suisse aura la faculté de prohiber l'importation de la monnaie divisionnaire française, la France ayant, de son côté, la faculté d'en proiber la sortie.

Art. 12.

Au cas où la Convention du 6 novembre 1885 ayant été dénoncée, il serait procédé à la liquidation de l'Union, l'obbligation, imposée à chaque Etat par l'art. 7 de la Convention précitée, de reprendre pendant une année ses monnaies divisionnaires d'argent, serait remise en vigueur.

Art. 13.

Le Gouvernement Belge est autorisé, sur sa demande par dérogation temporaire à la Convention monetaire du 6 novembre 1885, à frapper les besoins de sa Colonie du Congo, et jusqu'à concurrence de 12 millions de francs, des monnaies spéciales de métal inférieur auxquelles seront attribuées les valeurs nominales des pièces de 1 fr. et de 50 centimes.

Ces monnaies ne seront pas reçues par les Caisses publiques de la Belgique et des autres Etats de l'Union.

Les quantités émises seront imputées sur les contingents de monnaies divisionnaires d'argent attribués à la Belgique par la Convention monétaire additionnelle du 4 novembre 1908.

La Belgique s'engage à démonétiser des écus de 5 frs. à ses effigies à concurrence des benéfices résultant des frappes de ces monnaies spéciales.

Art. 14.

Par estension de l'art. 11 de la Convention monétaire du 6 novembre 1885, le Gouvernement des Pays contractants étudieront de concerter les mesures propres à prévenir et à réprimer la refonte par l'industrie privée des monnaies divisionnaires à leur effigie et à celle de tous les Pays de l'Union.

Art. 15.

La présente Convention additionnelle sera ratifiée, les ratifications seront échangées à Paris, le plus tôt que faire se pourra et au tard le 25 juin 1920.

Elle entrera en viguer cinq jours francs après l'échange des dites ratification et avec la même durée que la Convention du 6 novembre 1885, dont elle sera réputée faire partie intégrante.

Fait a Paris, le 25 mars 1920.

Belgique, signé: *Liebaert — Le Grelle — Rombouts.*
France, signé: *Luquet — Celier — Bouvier.*
Grèce, signé: *Skouses.*
Italie, signé: *Br fferio.*
Suisse, signé: *Dumant — Meyer — Ryffel.*

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro: SCHANZER.

Il numero 881 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 31 marzo 1910, n. 350;

Visto l'art. 14 della legge 22 maggio 1913 n. 459;

Sentito il Consiglio dei ministri

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato **per il tesoro di concerto con quello** per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 106: « Restituzioni **e rimborsi** » dello stato di previsione della spesa del **Ministero** delle finanze per l'esercizio 1919-920 è **aumentato della somma** di lire dieci milioni (L. 10.000.000).

Il presente decreto andrà in vigore il giorno **stesso della sua pubblicazione** nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il **presente** decreto, munito del **sigillo dello Stato, sia inserto** nella raccolta **ufficiale** delle **leggi e** dei **decreti del Regno** d'Italia, mandando a **chiunque** spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato **a** Roma, addì 7 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 905 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 8 del decreto-legge 3 giugno 1920, n. 700 che istituisce il Ministero per il lavoro e la previdenza sociale;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri e del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col ministro per l'industria ed il commercio e col ministro del tesoro:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il personale di ruolo del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale è costituito:

1° da due dei direttori generali compresi nel ruolo del Ministero dell'industria, il commercio ed il lavoro i cui posti sono attualmente vacanti;

2° da un capo ragioniere istituito col decreto-legge 7 giugno 1920, n. 863;

3° dai funzionari compresi nei ruoli del Ministero **per l'industria**, il commercio ed il lavoro e già assegnati:

a) alla Direzione generale del lavoro e della previdenza sociale;

b) **all'Ufficio centrale** di statistica;

c) **all'Ufficio** nazionale per il collocamento e la **disoccupazione**;

4° **dai funzionari** compresi nei ruoli del Ministero **per l'industria**, il commercio ed il lavoro ed attualmente **comandati** presso i Gabinetti del ministro e del **sottosegretario** di Stato per il lavoro e la previdenza sociale;

5° da quei funzionari, compresi nei ruoli del Ministero per l'industria, il commercio ed il lavoro, ed **attualmente assegnati ai servizi trasferiti al Ministero per il lavoro** e la previdenza **sociale** o ai servizi per **gli affari** generali e di ragioneria, che saranno scelti **secondo** quanto sarà **stabilito** d'accordo fra i ministri **per** il lavoro e la previdenza sociale e per l'industria **ed** il commercio;

6° dai funzionari dell'Ispettorato del **industria e del** lavoro e del Ufficio tecnico e **tutoriale** istituito col decreto legge 21 aprile 1919. n 603.

Art. 2

Il personale subalterno compreso nel ruolo del Ministero per l'industria, il commercio ed il lavoro sarà ripartito fra i Ministeri per il lavoro e la previdenza sociale e per l'industria ed il commercio con provvedimento preso di accordo fra i due ministri competenti.

Art. 3.

Il **personale avventizio attualmente assegnato a servizi di competenza del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale passa alle dipendenze del Ministero medesimo.**

Art. 4

Con Regio decreto promosso dai ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per l'industria ed il commercio, di concerto col ministro per il tesoro, saranno stabilite le tabelle organiche dei Ministeri per il lavoro e la previdenza sociale e per l'industria ed il commercio, risultanti dall'applicazione delle disposizioni di cui negli articoli 1 e 2 del presente decreto.

Art. 5

Gli stanziamenti dello stato di previsione per la spesa nell'esercizio 1920-921 del Ministero per l'industria. il commercio ed il lavoro, relativi a stipendi del personale, saranno ripartiti fra i bilanci del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale e per l'industria ed il commercio in proporzione all'ammontare degli stipendi corrispondenti ai funzionari assegnati all'uno ed all'altro Ministero.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — LABRIOLA — ALESSIO — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 28 giugno 1920.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3,50 % netto (1906)	75 34	—
3,50 % netto (1902)	63 00	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	76 95	—

Corso medio dei cambi

del giorno 28 giugno 1920 (Art. 39 Codice di commercio).

Parigi 134,94 — Londra 65,73 — **Svizzera** 303,57 — **Spagna 274** — **New York** 16,26 — Oro 160,61.

REGNO D'ITALIA
MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 22, dal 24 al 30 maggio 1920

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Carbonchio ematico.					
Bari delle Puglie	Bari	—	1	—	1
Bergamo (a)	Treviglio	—	1	—	1
Brescia	Brescia	—	2	—	2
»	Salò	—	1	—	1
Catanzaro	Monteleone Calabro	1	—	1	1
Como	Como	—	1	—	1
Cuneo	Cuneo	—	1	—	1
Foggia	San Severo	1	1	1	1
Novara	Biella	—	1	—	1
»	Novara	—	1	—	1
Pavia	Mortara	—	3	—	8
»	Pavia	—	1	—	1
»	Voghera	—	1	—	1
Perugia	Terni	—	1	—	1
Reggio Calabria (a)	Reggio Calabria	—	1	—	1
Salerno	Salerno	—	1	—	1
Torino	Torino	—	1	—	1
Treviso	Treviso	—	1	—	1
		2	20	2	26
Carbonchio sintomatico					
Aquila degli Abr.	Sulmona	—	1	—	1
Brescia	Brescia	—	2	—	2
»	Chiari	—	2	—	3
Campobasso	Isernia	—	1	—	1
Cuneo	Saluzzo	—	2	—	2
Torino	Torino	—	1	—	1
		—	9	—	10
Afta epizootica.					
Alessandria (a)	Acqui	1	—	1	—
	Alessandria	2	1	4	5
»	Asti	1	1	1	1
»	Casale Monferrato	3	5	5	2
»	Novi Ligure	—	1	—	1
»	Tortona	—	1	—	1
Ancona	Ancona	1	—	1	—
Ascoli Piceno	Ascoli	2	1	4	1
»	Fermo	2	—	4	—
Bari delle Puglie	Altamura	2	—	17	—
»	Barletta	2	—	7	—
Belluno	Belluno	—	1	—	1
Segue: **Afta** epizootica.					
Benevento	Benevento	1	—	1	—
Bergamo (a)	Bergamo	9	—	14	11
»	Clusone	—	1	—	1
»	Treviglio	10	1	15	5
Bologna	Bologna	18	2	56	15
»	Imola	3	—	21	—
»	Vergato	1	—	5	—
Brescia	Breno	—	1	—	5
»	Brescia	3	2	12	2
»	Chiari	1	—	1	—
»	Salò	1	1	1	1
»	Verolanuova	—	1	—	1
Cagliari (a)	Cagliari	68	1	2342	2377
»	Iglesias	10	1	239	290
»	Lanusei	42	—	1518	1637
»	Oristano	66	—	2536	2619
Caserta	Caserta	3	—	3	—
Catanzaro	Cotrone	1	—	1	—
Como	Como	6	1	12	1
»	Lecco	5	1	13	1
»	Varese	3	1	4	1
Cremona (a)	Casalmaggiore	1	3	1	3
	Crema	—	2	—	3
	Cremona	—	2	—	2
Cuneo	Alba	—	2	—	3
»	Cuneo	1	2	1	3
»	Mondovì	—	2	—	2
»	Saluzzo	—	2	—	2
Ferrara	Cento	2	2	2	4
»	Comacchio	2	—	2	—
»	Ferrara	7	1	37	11
Firenze (a)	Firenze	3	2	6	5
»	Pistoia	2	—	5	—
»	San Miniato	1	—	1	—
Foggia	Foggia	1	—	3	—
»	San Severo	1	—	1	2
Forlì	Cesena	3	—	7	3
»	Forlì	2	—	7	5
»	Rimini	2	—	2	—
Genova (a)	Genova	3	—	5	—
Livorno	Livorno	1	—	2	—
Lucca	Lucca	2	1	7	4
Mantova (a)	Mantova	8	1	26	7
Messina	Messina	2	—	5	1

Segue: **Afta epizootica**

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Milano	Lodi	3	1	3	1
»	Milano	2	2	2	2
Modena	Mirandola	6	—	8	1
»	Modena	8	1	15	3
»	Pavullo nel Frign.	—	1	—	1
Novara	Biella	1	1	1	1
»	Domodossola	—	2	—	2
»	Novara	1	2	3	5
»	Vercelli	—	3	—	3
Padova	Padova	12	4	20	5
Palermo	Termini Imerese	1	—	2	3
Parma	Borgo San Donnino	4	—	5	1
Pavia	Bobbio	—	1	—	1
»	Mortara	5	2	7	6
»	Pavia	4	3	4	3
»	Voghera	8	—	12	—
Perugia	Perugia	4	—	5	2
Pesaro e Urbino	Pesaro	1	—	4	—
»	Urbino	1	—	1	—
Piacenza	*Fiorenzuola d'Arda*	6	1	57	3
»	Piacenza	12	1	44	2
Pisa	Pisa	6	1	10	2
	Volterra	2	—	2	—
Potenza	Matera	1	—	1	—
»	Melfi	1	—	1	—
Ravenna	Lugo	1		1	1
»	Ravenna	1	—	6	2
Reggio Calabr. (*a*)	Palmi	1	—	1	—
Reggio Emilia	Reggio Emilia	3	—	3	—
Roma	Roma	1	1	1	1
»	Viterbo	2	—	2	—
Rovigo	Adria	1	1	1	1
»	Rovigo	8	2	10	5
Sassari	Alghero	1	—	16	—
»	Nuoro	3	—	179	—
»	Ozieri	3	—	127	—
»	Tempio Pausania	1	—	27	—
Siena	Montepulciano	1	—	2	—
»	Siena	2	3	6	3
Sondrio	Sondrio	1	—	2	—
Torino	Ivrea	1	—	1	—
»	Pinerolo	2	2	2	3
»	Torino	5	2	9	3
Treviso	Treviso	—	5	—	7
Udine	Pordenone	3	—	3	—
»	Tolmezzo	—	2	—	2
»	Udine	7	4	20	9
Venezia	Chioggia	1	—	1	—
»	Venezia	6	2	10	2
Verona	Verona	—	1	—	1
Vicenza	Vicenza	2	3	5	3
		457	102	7600	7128

Malattie infettive dei suini

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Ancona	Ancona	1	—	4	—
Aquila degli Abr.	Avezzano	—	1	—	3
Ascoli Piceno	Ascoli	1	1	7	1
	Fermo	2	1	3	5
Bergamo (*a*)	Treviglio	—	1	—	1
Bologna	Bologna	3	—	6	—
Cagliari (*a*)	Cagliari	1	—	5	7
»	Oristano	1	—	4	8
Campobasso	Campobasso	1	1	1	4
»	Isernia	—	1	—	1
»	Larino	—	1	—	3
Caserta	Gaeta	1	—	1	—
Catanzaro	Catanzaro	2	—	5	—
»	Nicastro	3	—	7	—
Como	Varese	—	1	—	1
Cosenza	Cosenza	—	1		20
Cremona (*a*)	Crema		1	—	2
Cuneo	Cuneo	2		2	—
»	Saluzzo	—	2	—	4
Ferrara	Cento	—	1	—	1
Firenze (*a*)	Firenze	1	—	1	1
Foggia	Foggia	1	—	7	—
»	San Severo	1	1	3	1
Forlì	Cesena	1	—	3	—
	Forlì	1	—	1	—
Macerata (*a*)	Camerino	—	1	—	2
»	Macerata	1	—	4	2
Mantova (*a*)	Mantova	1	3	1	5
Modena	Modena	1	—	2	—
Napoli	Casoria	1	—	2	—
Padova	Padova	1	—	1	—
Parma	Parma	1	—	2	—
Pavia	Mortara	1	—	5	10
Perugia	Rieti	—	1	—	1
»	Terni	1	—	1	—
Potenza	Melfi	2	—	2	—
Reggio Calabria	Gerace Marina	1	—	5	—
»	Reggio Calabria	1	—	2	—
Reggio Emilia	Guastalla	2	—	2	—
Roma	Frosinone	1	—	1	—
»	Viterbo	4	—	4	—
Siena	Siena	2	—	3	1
Sondrio	Sondrio	1	—	4	—
Teramo	Penne	2	—	4	—
Verona	Verona	—	1	—	2
		47	20	105	86

Morva

PROVINCIA	CIRCONDARIO	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Foggia	San Severo	—	1	—	1

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Bari delle Puglie	Barletta	2	—	2	
Bergamo (a)	Bergamo	1	—	1	—
Foggia	San Severo	1	—	1	—
Napoli	Casoria	1		1	—
	Napoli	—	1	—	1
Padova	Padova	1	—	1	—
Palermo	Palermo	1	—	3	—
Pisa	Pisa	1	—	1	—
Trapani	Trapani	—	1	—	1
Venezia	Chioggia	1	—	1	—
		9	2	11	2

Rabbia

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Comuni: rimasti	Comuni: nuovi	Stalle: rimasti	Stalle: nuovi
Avellino (b)	S. Angelo dei Lomb.	—	1	—	1
Bari delle Pug. (b)	Altamura	1	—	1	—
»	Bari	3		3	—
»	Barletta	1	—	1	1
Benevento (b)	Benevento	—	1	—	1
Brescia	Brescia	—	1	—	2
Caltanissetta (a) (b)	Piazza Armerina	—	1	—	1
Campobasso (b)	Campobasso	1		1	—
Firenze (a)	Firenze	1	—	1	—
Girgenti (b)	Girgenti	1	—	1	—
Torino	Pinerolo	—	1	—	1
»	Torino	—	1	—	1
Udine	Udine	1	—	2	—
Vicenza	Vicenza	—	1	—	1
		9	7	10	9

Rogna.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Comuni: rimasti	Comuni: nuovi	Stalle: rimasti	Stalle: nuovi
Aquila degli A.	Aquila degli Abr.	4	—	8	—
»	Avezzano	4	—	16	—
»	Cittaducale	2	—	10	—
»	Sulmona	1	—	1	—
Avellino	S. Angelo dei Lomb.	1	—	1	—
Bari delle Puglie	Altamura	1	—	3	—
»	Barletta	1	—	1	—
Benevento	Benevento	1	—	1	—
Bergamo (a)	Treviglio	1	—	1	—
Caltanissetta (a)	Caltanissetta	1	—	1	—
Campobasso	Isernia	1	—	20	—
Firenze (a)	Firenze	1	—	12	—
Foggia	Bovino	2	—	5	—
»	Foggia	1	—	1	—
»	San Severo	—	1	—	1
rgenti	Bivona	1	—	2	—
»	Girgenti	2	—	3	—
vorno	Livorno	1	—	2	—
ntova (a)	Mantova	1	—	7	—
rugia	Foligno	1	—	1	—

Segue: Rogna.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Comuni: rimasti	Comuni: nuovi	Stalle: rimasti	Stalle: nuovi
Porto Maurizio	San Remo	—	1	—	3
Potenza	Melfi	2		4	
Reggio Calabria (a)	Reggio Calabria	1	—	11	—
Roma	Roma	2		2	—
Torino	Torino	—	1	—	1
		33		107	5

Vaiuolo ovino

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Comuni: rimasti	Comuni: nuovi	Stalle: rimasti	Stalle: nuovi
Bari delle Puglie	Barletta		1	—	1
Venezia	Venezia	1	—	1	—
		1	1	1	1

Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Comuni: rimasti	Comuni: nuovi	Stalle: rimasti	Stalle: nuovi
Foggia	Foggia	1	—	1	—
Roma	Roma	1	—	1	—
»	Velletri	1	—	1	—
		3	—	3	—

Morbo coitale maligno.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Comuni: rimasti	Comuni: nuovi	Stalle: rimasti	Stalle: nuovi
Bergamo (a)	Treviglio	1	1	1	1
Bologna	Bologna	3	—	3	—
»	Imola	1	—	2	—
Cremona (a)	Casalmaggiore	—	1	—	2
Girgenti	Sciacca	1	—	1	1
Mantova (a) (b)	Mantova	7	3	6	146
Milano	Lodi	2	—	2	—
»	Milano	—	1	—	1
Ravenna	Ravenna	1	—	1	—
		16	6	26	151

Colera dei polli.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Comuni: rimasti	Comuni: nuovi	Stalle: rimasti	Stalle: nuovi
Benevento	Cerreto Sannita	2	—	6	—

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle provincie con casi di malattie	Numero dei comuni con casi di malattie	Numero delle località con casi di malattie
Carbonchio ematico	14	22	28
Carbonchio sintomatico	5	9	10
Afta epizootica	50	55[illegible]	14728
Malattie infettive dei suini	[illegible]	67	191
Morva	1	1	1
[illegible]	5	11	13
Rabbia	11	16	19
Rogna	14	36	113
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore	2	3	3
Vaiuolo ovino	2	2	2
Morbo coitale maligno	7	23	177
Peste aviaria	—	—	—
Colera dei polli	1	2	6

(a) Casi già denunziati nella settimana precedente.
(b) Malattia sospetta.

Bollettino sanitario del bestiame nelle terre redente dal 3 al 9 maggio 1920.

Afta epizootica.

GOVERNATORATO	DISTRETTO POLITICO	Numero dei Comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei Comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle e pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle e pascoli infetti: nuovi denunziati
Venezia Giulia	Pola	1	—	1	—
»	Postumia	3	—	4	—
Venezia Trident.	Ampezzo	1	—	6	—
»	Borgo	3	—	8	—
»	Bressanone	15	—	6	—
»	Brunico	1	—	1	—
»	Cles	—	1	—	2
»	Mezolombardo	3	1	3	1
»	Rovereto	3	—	92	1
»	Slandro	1	—	1	—
»	Tione	3	—	3	—
»	Trento (città)	1	—	1	—
		25	2	126	4

Rogna.

GOVERNATORATO	DISTRETTO POLITICO	Numero dei Comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei Comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle e pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle e pascoli infetti: nuovi denunziati
Dalmazia	Bencovaz	2	—	6	—
»	Knin	2	—	2	—
»	Zara	3	—	104	—
Venezia Giulia	Gorizia	2	—	4	—
»	Monfalcone	2	—	8	—
»	Parenzo	2	—	2	—
»	Postumia	6	—	11	—
»	Rovigno	1	—	41	—
»	Volosca	1	—	1	—
Venezia Trid.	Bolzano (città)	1	—	1	—
»	Bolzano	3	—	3	—
»	Borgo	17	—	75	—
»	Bressanone	3	—	8	—
»	Cles	1	—	9	—
»	Merano	5	1	10	1
»	Mezzolombardo	1	—	2	1
»	Riva	5	—	14	—
»	Slandro	1	—	11	—
»	Tione	25	—	95	1
		83	1	407	3

Vaiuolo ovino.

GOVERNATORATO	DISTRETTO POLITICO	Numero dei Comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei Comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle e pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle e pascoli infetti: nuovi denunziati
Dalmazia	Bencovaz	3	—	105	—
»	Knin	2	—	13	—
»	Sebenico	3	—	61	—
»	Zara	4	—	53	—
		12	—	232	—

Carbonchio ematico.

GOVERNATORATO	DISTRETTO POLITICO	Numero dei Comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei Comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle e pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle e pascoli infetti: nuovi denunziati
Venezia Giulia	Gorizia	—	1	—	1

Rabbia.

[illegible]

Malattie infettive dei suini.

GOVERNATORATO	DISTRETTO POLITICO	Numero dei Comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei Comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle e pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle e pascoli infetti: nuovi denunziati
Dalmazia	Knin	1	—	4	—
»	Zara	2	—	38	—
Venezia Giulia	Parenzo	4	—	19	—
»	Pisino	3	—	19	2
»	Pola	1	1	1	3
Venezia Tridentina	Bolzano	3	4	5	5
»	Borgo	1	1	6	13
»	Merano	1	—	1	—
»	Rovereto (città)	1	—	2	2
»	Rovereto	1	—	1	—
»	Tione	4	—	7	—
»	Trento (città)	1	—	1	—
		23	6	104	25

Peste aviaria.

GOVERNATORATO	DISTRETTO POLITICO	Numero dei Comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei Comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle e pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle e pascoli infetti: nuovi denunziati
Venezia Trident.	Tione	1	—	12	—

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero dei distretti politici (con casi di malattia)	Numero dei Comuni (con casi di malattia)	Numero delle località (con casi di malattia)
Afta epizootica	12	27	130
Rogna	19	84	410
Vaiuolo ovino	4	12	232
Carbonchio ematico	1	1	1
Malattie infettive dei suini	12	29	129
Rabbia	1	1	1
Peste aviaria	1	1	12

SVIZZERA

Il Dipartimento federale dell'economia pubblica (Ufficio veterinario) ha emanato il seguente decreto, in data 18 maggio ultimo scorso:

« In esecuzione d'un decreto del Consiglio federale emanato oggi stesso, è vietata, fino a nuovo avviso, lungo tutta la frontiera svizzera, dato il pericolo ognora crescente di propagazione dell'afta epizootica, qualsiasi importazione di animali delle specie equina, bovina, pecorina, caprina e suina, come pure di carne fresca, pelli, latte, fieno, paglia, strame e concime.

Il presente divieto non riguarda:

1° le disposizioni n. 210 concernenti il servizio veterinario di confine del 13 aprile 1920 (traffico agricolo di confine lungo il confine ginevrino);

2° i permessi già accordati per i lavori agricoli urgenti da eseguire lungo il confine.

L'ufficio veterinario federale concederà il permesso d'importazione per i trasporti dei quali si può provare che erano già in viaggio prima che entrassero in vigore le presenti disposizioni, e di concerto colle autorità cantonali regolerà il traffico agricolo di confine.

Le presenti disposizioni entrano immediatamente in vigore

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Corpo di commissariato militare.

Ufficiali commissari.

Con R. decreto dell'8 aprile 1920:

Matteucci Giovanni, capitano commissario, collocato in aspettativa per infermità non provenienti da cause di servizio dal 22 marzo 1920.

Serafini Aldo, capitano commissario, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 10 dicembre 1919.

Ufficiali di sussistenza.

Con R. decreto del 5 novembre 1919:

Giardina Carmelo, primo capitano di sussistenza, collocato in posizione ausiliaria dal 1° agosto 1919.

Con R. decreto del 1° febbraio 1920:

Grazzani Giuseppe, capitano di sussistenza, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 29 ottobre 1919, l'aspettativa anzidetta deve intendersi concessa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Con R. decreto dell'1° aprile 1920:

Borrelli Manlio, tenente di sussistenza, in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, promosso capitano di sussistenza con anzianità 8 dicembre 1918 e decorrenza assegni dal 1° gennaio 1919.

Con R. decreto dell'11 aprile 1920:

Siniscalchi Marciano, tenente di sussistenza, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 16 giugno 1919, l'aspettativa anzidetta deve intendersi concessa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Corpo veterinario militare.

Con R. decreto dell'11 aprile 1920:

Lardoni Emilio, tenente veterinario, dispensato dal servizio permanente, a sua domanda, ed inscritto col suo grado e con anzianità 29 febbraio 1920 nel ruolo degli ufficiali di complemento.

Corpo della giustizia militare.

Con R. decreto dell'8 aprile 1920:

Galasso Nicola, capitano, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 12 marzo 1920.

IMPIEGATI CIVILI.

Personale della giustizia militare.

Con R. decreto del 28 marzo 1920:

Scalfati Igino, segretario capo (tenente), collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da causa di servizio, dal 27 gennaio 1920.

Farmacisti militari.

Con R. decreto del 12 ottobre 1919:

[illegible]rari cav. Claudio, chimico farmacista direttore, collocato a riposo per limiti di età, dal 26 settembre 1919.

Ragionieri geometri del genio.

Con Regio decreto del 29 febbraio 1920:

[illegible] Achille, ragioniere geometra del genio di 3ª classe, sono accettate le volontarie dimissioni dall'impiego dal 1° marzo 1920.

Ragionieri di artiglieria.

Con R. decreto del 29 gennaio 1920:

[illegible] Francesco, ragioniere di 3ª classe, in aspettativa per infermità, richiamato in servizio effettivo dal 1° febbraio 1920.

Con R. decreto del 25 gennaio 1920:

[illegible]mi Clemente, ragioniere di 4ª classe, dichiarato dimissionario d'ufficio dall'attuale suo impiego, dal 10 dicembre 1919.

Applicati della Amministrazioni militari dipendenti

infermità non provenienti da cause di servizio, dal 1° gennaio 1919.

UFFICIALI IN POSIZIONE AUSILIARIA.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 31 luglio 1919:

Ferrari cav. Nicola, colonnello, collocato a riposo per anzianità di servizio dal 1° agosto 1919, ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto del 9 ottobre 1919:

Vannicola cav. Bartolomeo, tenente colonnello, collocato a riposo per anzianità di servizio dal 1° settembre 1919 ed inscritto nella riserva.

Tallarico cav. Michele, tenente colonnello, collocato a riposo per anzianità di servizio dal 10 ottobre 1919 ed inscritto nella riserva.

CONCORSI

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

del Regio Collegio Ghislieri in Pavia.

Veduto lo statuto organico del R. Collegio Ghislieri, approvato col R. decreto 19 gennaio 1895, n. XLIV (parte supplementare), e modificato coi RR. decreti 14 maggio 1905, n. CXVII, e 8 giugno 1905, n. CLV (parte supplementare);

Veduto il relativo regolamento approvato col R. decreto 17 maggio 1908, n. CCLXII (p. s.) e modificato col decreto Luogotenenziale 22 ottobre 1916, n. 1512, nonchè la propria deliberazione 8 maggio u. s., n. 783, reca a notizia quanto segue:

I. — Per il prossimo anno accademico 1920-921 sono vacanti e da conferire sei posti gratuiti di fondazione Ghislieri a giovani ammissibili ad un corso universitario, il quale conduca ad una laurea oppure ad un diploma di ingegnere o architetto.

II. — Gli esami di concorso pel conseguimento di tali posti si terranno in Pavia, in epoca da destinarsi, dinanzi a Commissioni nominate dal rettore della R. Università; i concorrenti saranno a tempo debito avvisati dei giorni nei quali avranno luogo.

III. — Per l'ammissione ai detti esami gli aspiranti dovranno nei giorni feriali e nelle ore d'ufficio (dalle 10 alle 16) da oggi al 14 agosto p. v. e non più tardi, dirigere o presentare a questa Amministrazione la rispettiva domanda su carta bollata di lire una, indicando l'attuale loro recapito e la Facoltà o Scuola universitaria a cui intendono inscriversi. Le domande pervenute a questa Amministrazione oltre le ore 16 di detto giorno, o non corredate dai regolari documenti prescritti, non saranno tenute in considerazione al una.

Titoli necessari per l'ammissione.

IV. — La domanda d'ammissione dovrà essere corredata dai documenti che seguono:

A) certificato di nascita del concorrente;

B) certificato di nascita del padre;

C) attestazione del sindaco comprovante che i genitori, o almeno il padre, appartengono alle Provincie lombarde - cioè quelle di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia e Sondrio - come sono ora costituite, oppure che vi hanno domicilio debitamente riconosciuto almeno da venti anni, e vi tengono residenza;

D) diploma di licenza dal quale risulti che l'aspirante ha conseguito a primo scrutinio, nella prima o seconda sessione di esami, la licenza in un liceo o in un Istituto tecnico, Regio o pareggiato, e che in essa ha raggiunto la media generale di almeno sette decimi, nelle materie d'esame di licenza o nello scrutinio finale per la dispensa dall'esame. In difetto del diploma si potrà produrre un certificato prov

non si richiede, tra i requisiti d'ammissione, la media generale di almeno sette decimi nelle materie d'esame di licenza. o nello scrutinio finale per la dispensa dall'esame stesso; ne si richiede che gli esami siano stati superati a primo scrutinio; e però, in via eccezionale, si concede ad essi l'ammissione al concorso anche se la media generale risulti inferiore ai sette decimi o se gli esami siano stati superati in sede di riparazione. I candidati che intendono fruire di questa, come delle altre facilitazioni stabilite nei riguardi dei giovani che furono o sono tuttora sotto le armi, dovran o presentare anche un'attestazione comprovante il servizio militare;

E) prospetto autentico indicante l'esito degli esami sostenuti nei precedenti anni di liceo o di Istituto tecnico: all'uopo potrà anche supplire la presentazione della pagella in forma regolare;

F) gli aspiranti già studenti universitari, oltre la produzione dei documenti indicati alle lettere D) e E), dovranno debitamente far risultare d'aver ottenuto almeno l'approvazione negli esami su tutte le materie suggerite dal Consiglio di Facoltà o da quelli della scuola cui furono iscritti per gli anni scolastici precedenti; da quest'obbligo sono eccezionalmente dispensati i candidati che per gl'impegni del servizio militare non avessero potuto sostenere detti esami;

G) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune in cui il concorrente tenne dimora negli ultimi tre anni;

H) certificato medico comprovante che il giovane fu rivaccinato entro un periodo di tempo non anteriore al decennio;

I) attestazione del sindaco sullo stato di famiglia del concorrente; tale attestazione deve indicare:

a) essere il concorrente in tanto ristrette condizioni economiche da non potere, a spese proprie o della famiglia propria, intraprendere gli studi superiori senza grave disagio;

b) il luogo di nascita del concorrente;

c) il numero delle persone che ne compongono la famiglia;

d) la condizione, l'età e la professione di ciascuna di esse;

e) la natura, la quantità ed il valore approssimativo dei beni posseduti dalle persone medesime, nel Comune e altrove;

f) la rendita annua approssimativa e l'ammontare delle passività e delle tasse comunali pagate da qualunque membro della famiglia;

L) attestazione rilasciata dall'agente delle imposte del luogo di nascita e da quello del domicilio o residenza dei genitori stessi, sull'ammontare delle imposte dirette pagate da ciascun membro della famiglia;

M) dichiarazione del padre oppure, in sua mancanza, della madre o del tutore, autenticata dal sindaco, se taluno della famiglia del concorrente possegga o no altrove beni o redditi di qualunque natura, e se il concorrente fruisca di altra beneficenza pubblica o privata.

V. — I concorrenti dovranno essere di buona complessione e scevri da infermità comunicabili: perciò verranno sottoposti ad una visita medica che sarà fatta nel giorno precedente agli esami da un sanitario da designarsi dal Collegio.

Avvertenze. I documenti indicati alle lettere A), B), C), F), G), H), I), L), M) - esenti da bollo a termini dell'art 143 della tariffa generale formante l'allegato A (parte 3ª) annesso al testo unico delle leggi sulle tasse di bollo, approvato con decreto Luogotenenziale 6 gennaio 1918, n 135 - dovranno essere debitamente legalizzati.

I certificati degli esami universitari (per i candidati non militari) che non potessero allegarsi alla domanda, perchè non ancora ottenuti, potranno essere presentati dopo gli esami di concorso al Ghislieri, ma non più tardi del 30 novembre p. v.

Esami.

VI. — Gli esami di concorso comprendono una prova scritta e tre orali.

Per tali prove non v'ha uno speciale programma: esse però sono ordinate per tutti i concorrenti in guisa che, pur aggirandosi attorno alle materie comprese nei programmi per la licenza liceale o tecnica, non ripetano tuttavia lo stesso esame di licenza, ma più particolarmente diano modo di giudicare la cultura generale del giovane e la maturità del suo ingegno.

La prova scritta consisterà, per tutti i concorrenti, nello svolgimento di un tema di composizione italiana scelto dai candidati fra i tre temi che gli saranno all'uopo proposti.

I concorrenti che, per qualsivoglia motivo, non si trovassero presenti alla dettatura del tema per la prova scritta saranno esclusi dal concorso.

Per lo svolgimento del tema sono lasciate al concorrente sei ore di tempo.

Durante la prova scritta i concorrenti non possono conferire fra loro, nè con alcuna persona estranea: è vietato l'uso di qualsiasi libro o manoscritto, ad eccezione del vocabolario italiano.

La trasgressione di queste norme importa l'esclusione dal concorso.

Le tre prove orali consisteranno:

a) pei concorrenti già inscritti (o che abbiano dichiarato di volersi iscrivere) alla Facoltà di giurisprudenza o a quella di filosofia e lettere: in un esame di storia, di filosofia e di lingua latina, comprendente quest'ultimo principalmente l'interpretazione di un passo di prosa classica latina, mentre l'esame di filosofia riguarderà specialmente la filosofia morale;

b) pei concorrenti già iscritti (o che abbiano dichiarato di volersi iscrivere) alla Facoltà di medicina e chirurgia, o alla Facoltà di scienze per la laurea nelle scienze naturali: in un esame di fisica e di storia naturale, e in un esame di storia civile o di logica a loro scelta;

c) pei concorrenti infine già iscritti (o che abbiano dichiarato di volersi iscrivere) alla Facoltà di scienze per la laurea in matematica, in fisica o in chimica, o per il biennio preparatorio alla Scuola d'applicazione, oppure alla Scuola di farmacia per la laurea in chimica e farmacia: in un esame di matematica e di fisica, e inoltre in un esame di storia civile o di logica a loro scelta.

Ogni esame orale durerà non meno di venti minuti.

Il concorrente che, per qualsiasi motivo, non si presenti anche ad una sola delle prove orali si ritiene escluso dal concorso.

VII. — Condizione indispensabile per essere nominato alunno del Collegio è ottenere l'inclusione nella graduatoria degli eleggibili, stabilita per tanti nomi quanti sono i posti messi a concorso. Nel formare i punti complessivi di merito sarà tenuto conto anche dell'esito dell'esame di licenza nella misura prescritta dallo speciale regolamento vigente per gli esami di concorso Ghislieri.

Nel caso che per parità di merito si dovesse ricorrere ad un confronto fra le condizioni economiche degli aspiranti, il giudizio sarà riservato al Consiglio d'amministrazione del Collegio.

La nomina degli alunni spetta a S. M. il Re: per l'ammissione al godimento del posto che, fino alla riapertura del convitto, sarà temporaneamente regolato da norme provvisorie, necessita anche la presentazione al rettore del Collegio di un certificato comprovante l'avvenuta iscrizione regolare nel ruolo degli studenti della R. Università di Pavia. I candidati che furono o sono tuttora sotto le armi potranno essere ammessi al godimento del posto anche già iscritti in una scuola d'applicazione.

Pavia, 10 giugno 1920

Il presidente: *Avv. G. Vittorio.*

Il segretario: *A. Crespi-Reghizzi.*

Direttore: CARLO PERUZZI — Tipografia delle Mantellate — FUMERO RAFFAELE, *gerente responsabile.*